

STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DETERMINA n. 50 /2019

OGGETTO: PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE IN DANNO DI ESPOSITO RAFFAELLA IOLANDA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO E DOMICILIAZIONE
--

L'anno duemiladiciannove il giorno 10 (dieci) del mese di giugno nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;

PREMESSO

- che, con decreto ingiuntivo n. 676/91 emesso dal Tribunale Civile di Potenza il 30.07.91, veniva ingiunto al Sig. Pugliese Giuseppe nato ad Armento il 25.10.1935 e deceduto a Potenza il 09.02.2012 di pagare all'ATER (già EPER) di Potenza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 614.308,73 (già £ 1.189.467.559) oltre la somma di € 20.515,28 (già £ 39.723.130) per interessi maturati sino alla data del 24.07.1991 ed oltre le competenze difensive liquidate in complessivi € 1.168,90 (£ 2.263.300);
- che l'azione giudiziaria era proposta a garanzia e sostegno del danno provocato all'amministrazione dal Pugliese, allora dipendente ATER;
- che detto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva registrato in Potenza in data 06.08.91;
- che, in data 08.08.91 veniva apposta la formula esecutiva;
- che il provvedimento monitorio veniva notificato in data 16.08.91;
- che, in data 20.09.91, con atto per Notar Paolo Bruno Maria Mangiapane di Roma, il debitore alienava in favore della Sig.ra Esposito Raffaella Iolanda, l'immobile sito in Roma alla Via Sallustiana n. 4 int. 5, pignorato ed ipotecato sulla quota del 50%, di proprietà del coniuge dante causa Pugliese Giuseppe;
- che, nel percorso indicato, si promuoveva azione di espropriazione immobiliare in danno della Sig.ra Esposito Raffaella Iolanda, terzo acquirente del bene ipotecato, gravato da ipoteca giudiziale in dipendenza delle azioni anzidette;
- che, con il suindicato provvedimento, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nell'instaurato giudizio era affidato, congiuntamente, agli Avv.ti Vincenzo Pignatelli, allora responsabile dell'Ufficio Legale, ed Antonio Capitella del Foro di Roma;
- che nelle more del giudizio l'incarico di rappresentare e difendere l'ente in detta procedura si trasmetteva all'attuale avvocato dell'ente, Marilena Galgano, giusta procura generale alle liti per notaio Antonio Di Lizia rep. n. 42634 del 7.05.1999, nonché delibera autorizzante, lasciando inalterato il rapporto professionale con il collega Antonio Capitella del Foro di Roma;
- che in corso di giudizio interveniva un parallelo e farraginoso percorso transattivo che non sortiva esito positivo;
- che la procedura esecutiva innanzi al Tribunale Civile di Roma, così come proposta, portante il n. 76115/93 R.G.E., con ordinanza del 7.07.2010, veniva dichiarata estinta, avendo ritenuto il giudice dell'esecuzione, nullo l'atto di pignoramento per inesistenza dell'oggetto, per avere il creditore sottoposto a pignoramento la quota di un mezzo del bene pignorato mentre la debitrice ne era piena proprietaria;
- che avverso detta ordinanza di estinzione in esecuzione (n.76115/1993 R.G.E.) l'ATER proponeva ricorso in opposizione ottenendo una sentenza non favorevole, depositata il 29.03.2012 con il n. 6477/12, non notificata, divenuta cosa giudicata;
- che la motivazione era incentrata esclusivamente sulla violazione della individualità fisica del bene pignorato e sulla conseguente nullità discendente dall'aver sottoposto a pignoramento un diritto reale parziario inesistente in capo al terzo acquirente del bene ipotecato, non potendosi pignorare al debitore pieno proprietario del bene, secondo quanto emerso in sentenza, soltanto quota parte del diritto sul bene stesso, derivando così la titolarità di un diritto diverso da quello pignorato per misura e cioè in maggiore consistenza, impedendo tale errore la compiuta identificazione dell'oggetto del pignoramento, con conseguente determinazione della nullità dell'atto di pignoramento;
- che la lettura del contenuto della sentenza induceva una riflessione sulla opportunità di non proseguire l'azione innanzi al giudice di legittimità che non avrebbe espresso giudizio in merito al fatto giuridico accertato;
- che la scelta discendeva dalla riconosciuta posizione, in sentenza, della impregiudicata titolarità, in capo al creditore procedente, del proprio diritto di credito e dalla espressa previsione contrattuale, contenuta

nell'atto di trasferimento del bene, di acollo del debito da parte del terzo acquirente dell'immobile ipotecato;

- che il conforto di tale statuizione insieme al riscontro dell'obbligazione assunta nel contratto di compravendita, lasciando invariata la riconosciuta titolarità del debito in capo al Pugliese in dipendenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, consente di instaurare ulteriore azione legale contro il terzo acquirente del bene, una volta ipotecato ed ora privo di garanzia reale, con salvezza del credito dell'ATER, terzo creditore accollatario rispetto al diritto dei venditori;
- che, l'attenta lettura del contratto di compravendita lascia configurare chiaramente una ipotesi di acollo cumulativo esterno con assunzione diretta dell'obbligazione di pagamento nei confronti del terzo creditore accollatario, di una parte del prezzo della compravendita per il trasferimento del bene;
- che, inoltre, dal rapporto epistolare tra l'ente e la signora Esposito, si ravvisa una dichiarazione ricognitiva del debito accollato ed una accettazione del suddetto debito accollato da parte dell'ATER, ad ulteriore conferma del rapporto diretto tra accollante e accollatario;
- che tale condizione in uno ai presupposti indicati conduce alla scelta di riformulazione di apposita istanza di emissione di decreto ingiuntivo, fondato su differenti presupposti, con riserva, in caso di rigetto, di promuovere il giudizio ordinario;
- che il contratto di compravendita, per sua definizione codicistica, è un contratto a carattere corrispettivo, a titolo oneroso rappresentato dal pagamento di un prezzo;
- che nelle prestazioni corrispettive riveste particolare importanza il vincolo sinallagmatico ed è proprio dalla esistenza di tale vincolo che discendono conseguenze sotto il profilo giuridico come l'applicabilità dell'azione di adempimento contrattuale o della successiva risoluzione contrattuale, a mezzo citazione o ricorso per decreto ingiuntivo;
- che tale obbligazione non è stata mai ottemperata causando gravi danni per le casse dell'ente;

CONSIDERATO

- che, nelle more della procedura esecutiva portante il n. 76115/93, l'ipoteca giudiziale accesa sull'immobile sito in Roma in Via Sallustiana n. 4 int. 5, a garanzia del credito vantato, gravante sulla sola quota di comproprietà del Pugliese Giuseppe, si è estinta per mancata rinnovazione entro il termine di legge, avendo travolto le ragioni poste a garanzia del pignoramento immobiliare, dichiarato per l'effetto nullo dal tribunale di Roma, senza pregiudicare le ragioni di credito poste a sostegno dell'azione;
- che detta formalità si è estinta ma non è stata cancellata avendo bisogno del consenso del creditore;
- che pertanto, se ritenuto opportuno, in caso di esito positivo della procedura speciale sommaria potrà essere utile azionare la garanzia reale nei confronti del terzo acquirente del bene agendo in esecutivis, procedendo ad una nuova iscrizione di detta garanzia sull'immobile;
- che, quindi, soltanto in caso di rigetto dell'istanza di emissione di decreto ingiuntivo si renderà necessario intraprendere nuova azione legale di adempimento contrattuale, promuovendo il giudizio ordinario attraverso atto di citazione;
- che, in considerazione dell'acollo cumulativo contenuto nell'atto di compravendita, corrispondente, di fatto, all'importo residuale non ancora recuperato in differenza rispetto al procedimento monitorio n. 676/91, nonché delle disposizioni della sentenza n. 6477/12 del Tribunale di Roma, si andrà ad agire sull'importo di € 180.754,91 già £. 350.000.000, comunque contenuto nei limiti indicati nella vecchia nota di iscrizione ipotecaria, oltre interessi e spese;

RITENUTO

- che, in considerazione dell'elevato carico di lavoro imposto all'ufficio "Avvocatura" dell'ente in relazione al ragguardevole contenzioso a agli atti connessi, si rende opportuno affiancare il legale dell'ente attraverso la nomina di un codifensore del Foro di Roma anche ai fini della obbligatoria domiciliazione, nelle nuove procedure da intraprendere;

- che per il contratto d'opera professionale tra l'avvocato ed il cliente ente pubblico, relativo ad una specifica controversia, non trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come dispone l'art. 17 dello stesso Decreto, il quale ha inserito nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici i Servizi Legali;
- che la disposizione vuole significare che le regole di derivazione comunitaria che riguardano, appunto, gli appalti e le concessioni non disciplinano questi specifici contratti, prevalendo l'intuitus personae nel conferimento di uno specifico incarico professionale per la difesa in giudizio, senza ricorrere ad alcun confronto comparativo né concorsuale e, comunque, come ravvisabile dalla fattispecie che ci occupa, trattandosi di affidamento sotto la soglia comunitaria, escluso a priori dai servizi sottoposti a concorrenza, secondo la Direttiva comunitaria;

RITENUTO opportuno che l'ATER, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le premesse indicate, in punto di fatto e di diritto, ed in ossequio alla delibera n. 31 del 10/06/2019, nel promuovere il giudizio speciale sommario e il successivo giudizio ordinario, innanzi al Tribunale civile di Roma, conferisca l'incarico di rappresentanza e difesa, unitamente e disgiuntamente, all'avvocato Marilena Galgano, legale dell'ente, ad un avvocato professionista esperto nel settore, del Foro di Roma, anche in ragione dell'elevato numero di giudizi pendenti;

CONSIDERATO

- che l'affidamento, per tutte le motivazioni addotte, avviene nel rispetto del principio di economicità, legato alla scelta in concomitanza ai parametri stabiliti dal D.M. 10.3.2014 n. 55 aggiornati dal D.M. n. 37/18; del principio di trasparenza connesso alla verifica della correttezza delle premesse normative della procedura; del principio di efficacia sulla competenza del professionista; del principio di proporzionalità sulle capacità tecniche commisurate allo svolgimento dell'incarico; del principio di pubblicità attraverso adeguata esternazione dell'atto di conferimento;
- che tali prerogative risultano osservate attraverso la nomina dell'avvocato Antonio Capitella del Foro di Roma, già interessato della questione e, per tale motivo, oltre che professionista esperto anche conoscitore della fattispecie di cui trattasi;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 2.626,90, per gli adempimenti connessi alla instaurazione della procedura speciale sommaria, nonché per gli emolumenti da riconoscersi in favore dell'avvocato Antonio Capitella del Foro di Roma, presso la cui giurisdizione sarà incardinato il promuovendo giudizio speciale sommario e, in caso di rigetto, il successivo giudizio ordinario, differendo ad un posteriore atto deliberativo l'impegno di spesa connesso alla eventuale instaurazione del giudizio ordinario, come detto in premessa;

VISTO il contratto di compravendita rep. 42505 registrato a Potenza il 4.10.1991;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 676/1991 emesso dal Tribunale di Potenza in data 30.07.1991;

VISTO l'atto notarile di prestazione in luogo di adempimento rep. n.37710 del 29.05.1998;

VISTO l'atto notarile integrativo a prestazione in luogo di adempimento rep. n. 39346 del 2.10.1998;

VISTA la delibera dell'A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;

- la Legge Regionale n. 29/96;
- la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.”;
- la delibera dell’A.U. n. 15/2017 con la quale si è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda;
- la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) di far proprio l’indirizzo e le premesse indicate per la costituzione in giudizio dell’ATER, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella promuovenda azione speciale sommaria e, in caso di rigetto, nella promuovenda azione legale ordinaria, da instaurarsi innanzi al Tribunale civile di Roma;
- 2) di procedere alla scelta di un professionista dedicato, nel rispetto dei segnalati parametri legislativi, al fine di affiancare e supportare la difesa dell’ente;
- 3) di individuare nella persona dell’avvocato Antonio Capitella, già codifensore nel pregresso giudizio di cui trattasi, come evidenziato in narrativa, secondo i criteri elencati in premessa, l’affiancamento della difesa dell’ATER, unitamente e disgiuntamente all’avvocato Marilena Galgano, legale dell’ente, ai fini della proposizione del nuovo procedimento speciale sommario e, in caso di rigetto, del successivo giudizio ordinario in danno di Esposito Raffaella Iolanda, nella qualità indicata, attraverso il conferimento dei relativi mandati ad litem, con elezione di domicilio presso lo studio legale Capitella in Roma alla piazza del Risorgimento n. 36;
- 4) di stanziare ed approvare per tale incarico la somma di € 2.626,90 comprensiva di spese vive ed onorario, oltre eventuali oneri accessori, come per legge, quale unico emolumento non suscettibile di variazioni in aumento, nel rispetto dei principi espressamente convenuti di contenimento della spesa pubblica ed in ossequio alle vigenti disposizioni in materia, con determinazione degli onorari al minimo della Tariffa in vigore;
- 5) di liquidare le relative spettanze con separato provvedimento in base ai criteri enunciati.

La presente deliberazione, costituita da n. 6 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo *on-line* dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE

F.to Vincenzo PIGNATELLI

STRUTTURA PROPONENTE:
"AVVOCATURA"

DETERMINA n. 50/2019

OGGETTO: PROPOSIZIONE AZIONE LEGALE IN DANNO DI ESPOSITO RAFFAELLA IOLANDA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO E DOMICILIAZIONE.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Marilena Galgano)

F.to Marilena GALGANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto

IL DIRETTORE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____